



Aprire il Mercato dei Lavori Pubblici: le proposte della Rete delle Professioni Tecniche

**Proposta di modifica del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207**

Milano, 21 maggio 2014

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA



**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Con il contributo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

INDICE

1. Le proposte di modifica del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Pag.	1
1.1. Gli obiettivi delle modifiche proposte	“	1
1.2. Le modifiche proposte	“	3
2. Le proposte di modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»	“	8
2.1. Gli obiettivi delle modifiche proposte	“	8
2.2. Le modifiche proposte	“	10

Il presente testo è stato redatto dal Tavolo Tecnico Interprofessionale che è composto da: Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Hansjörg Letzner; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli; Pasquale Rampa.

Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri – Consulenza legale: Marco Antonucci –
Segreteria: Raffaele Greco



1. Le proposte di modifica del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

1.1. Gli obiettivi delle modifiche proposte

Art. 53 comma 3bis	Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Obiettivi	Il ricorso all'appalto integrato di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, nel caso in cui, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, ha posto i prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in posizione di "debolezza" nei confronti dell'appaltatore, che intrattiene in forma esclusiva i rapporti con la stazione appaltante. A quest'ultima, è data facoltà di prevedere nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. Tale facoltà, raramente esercitata dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, provoca continui contenziosi in fase di pagamento effettivo del compenso spettante al progettista da parte dell'appaltatore. Il progettista non è tutelato dalle disposizioni del codice, così come avviene, ad esempio nel caso dei subappalti (art. 118). Si propone dunque una modifica all'art. 53, comma 3 bis, specificando che <i>"la stazione appaltante indica (non "può indicare") nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione"</i> .
Art. 84 comma 10	Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Obiettivi	Al fine di scongiurare il rischio di inficiare gli esiti di un concorso (la cui partecipazione è anonima), per incompatibilità tra partecipanti e giurati, verificata soltanto dopo la fine dei lavori della commissione giudicatrice, la modifica prevede che, quando la stazione appaltante sceglie la procedura del concorso, nomina i giurati a monte del procedimento, con la determina/decreto a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice.
Art. 90 comma 6 comma 7	Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
Obiettivi	Nonostante gli sforzi del legislatore (ad es. approfondimento degli strumenti propedeutici alla progettazione, rigorose procedure di verifica della progettazione), la fase progettuale si conferma l'anello debole del ciclo dell'appalto dei lavori pubblici. Continua dunque il sistematico ricorso alle varianti in corso d'opera (spesso dissimulando i casi disciplinati dall'art.132 del codice dei contratti) con il conseguenziale notevole incremento dei costi derivanti anche dal frequentissimo contenzioso, legato inevitabilmente alle carenze dei progetti posti a base di gara. Tale fenomeno è più frequente laddove il progetto viene redatto dagli stessi dipendenti delle stazioni appaltanti, i quali sono costretti a dividere il tempo a disposizione tra l'istruttoria delle pratiche di routine e la progettazione di opere pubbliche. Ciò, da un lato, provoca l'inevitabile rallentamento dell'istruttoria delle sopra citate pratiche, con inevitabili riflessi negativi sull'economia del Paese, e, dall'altro, produce una progettazione



	non sempre in linea con gli standard di qualità, la quale alimenta una serie di contenziosi che vedono sistematicamente le pubbliche amministrazioni soccombere alla legittime domande risarcitorie degli operatori economici, esponendo, di fatto, a notevoli responsabilità amministrative ed erariali gli stessi dipendenti che hanno redatto i progetti, in mancanza di mezzi e strumenti idonei (hardware, software, ecc.) e di adeguata copertura assicurativa. Tali condizioni, peraltro, precludono (...) <i>l'applicazione dei principi fondamentali del codice dei contratti pubblici secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;</i> (...), prescritti dallo stesso codice dei contratti (art. 2). Tutto questo mentre i liberi professionisti sono sempre più chiusi da un'allarmante crisi del mercato dei servizi d'ingegneria, così come si può rilevare leggendo i dati pubblicati dall'osservatorio mensile dei bandi di gara per servizi d'ingegneria da parte dell'OICE (febbraio 2013); dati che non danno alcun segno di ripresa rispetto al mercato, già depresso, del 2012. Per quanto sopra esposto, nell'ambito delle iniziative per valorizzare le professioni, per garantire la qualità della progettazione e per promuovere, al tempo stesso, condizioni favorevoli per l'accelerazione dell'istruttoria delle pratiche di competenza della pubblica amministrazione, si ritiene opportuno abrogare il comma 6 dell'art.90, il quale recita: <i>"Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento."</i> A seguito di tale abrogazione, le stazioni appaltanti potranno liberamente affidare i servizi di progettazione a tutti i soggetti di cui all'art.90 comma 1 (dalla lettera a alla lettera h), venendo meno ogni priorità per l'affidamento a dipendenti delle stesse amministrazioni.
Art. 91 comma 2	Procedure di affidamento
Obiettivi	Spesso negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso, i ribassi raggiungono percentuali altissime, rischiando di compromettere la qualità della prestazione professionale. La modifica è finalizzata a meglio chiarire che, al fine di arginare tali ribassi, negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando il ricorso alla procedura ex art. 124, comma 8, per l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. Il dispositivo di cui all'art. 124, comma 8, al fine di rispettare gli orientamenti comunitari, si applica comunque solo quando i soggetti che partecipano alla procedura di selezione sono almeno dieci. In tal caso, non si applica l'art. 87, comma 1.
Art. 91 comma 5	Procedure di affidamento
Obiettivi	La modifica persegue l'obiettivo di meglio chiarire che, quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono prioritariamente al concorso di progettazione o di idee.



Art. 99 comma 5	Concorsi di progettazione
Art.108 commi 5-6	Concorsi di idee
Obiettivi	Al fine di promuovere la realizzazione delle opere oggetto del concorso, in conformità con l'idea progettuale proposta dal professionista vincitore, si propongono due modifiche, rispettivamente, all'art. 99 (concorso di progettazione) e all'art. 108 (concorso di idee), che puntino prioritariamente all'affidamento delle fasi successive della progettazione allo stesso professionista vincitore del concorso, il quale, al fine di dimostrare i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai bandi, per accedere alle fasi successive della progettazione, potrà costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1. Tale modifica offrirebbe nuove opportunità ai giovani e comunque ai professionisti che, seppure siano in grado di garantire prestazioni professionali di qualità, non sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore per l'accesso alle fasi successive della progettazione.
Art. 110	Concorsi sotto soglia
Obiettivi	L'art. 110, che disciplina i concorsi sotto la soglia comunitaria, prescrive che questi devono essere espletati con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6 . Ciò provoca spesso notevoli incertezze nelle stazioni appaltanti che, talvolta, espletando un concorso, adottano erroneamente una procedura ibrida che non si fonda soltanto sulla valutazione della qualità del progetto, ma anche sul criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, facendo riferimento a quanto prescritto dal terzo periodo dell'art. 57, comma 6. Con la modifica proposta si chiarisce che il riferimento all'art. 57, comma 6, si limita solo ai contenuti del primo e del secondo periodo (selezione dei soggetti da invitare al concorso).

1.2. Le modifiche proposte

TESTO ORIGINARIO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
Art. 53 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (omissis) 3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. (omissis)	Art. 53 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (omissis) 3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. (omissis)



Art. 84

Commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

(omissis)

10. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.

(omissis)

Art. 90

Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici

(omissis)

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni **abilitati all'esercizio della
professione**. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono
espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.

(omissis)

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-
amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale
tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, così come definiti dal regolamento,
che richiedono l'apporto di una pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e
certificati dal responsabile del procedimento.

Art. 84

Commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

(omissis)

10. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte,
**fatti salvi i Concorsi di cui al Capo IV, Sez. III,
ove la nomina dei commissari deve essere
contestuale al decreto e determina di cui al
precedente art. 11, comma 2.**

(omissis)

Art. 90

Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici

(omissis)

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni **in possesso dei requisiti di cui al
presente articolo**. I pubblici dipendenti che abbiano
un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono
espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.

(omissis)

6. eliminato



7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

(omissis)

Art. 91
Procedure di affidamento

(omissis)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

(omissis)

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma **1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h)**, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

(omissis)

Art. 91
Procedure di affidamento

(omissis)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. **Se, ai fini dell'affidamento, è stato scelto il criterio del prezzo più basso, il bando prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.**

(omissis)



5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. (omissis) Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto (omissis) 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Art. 108 Concorso di idee (omissis) 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.	5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono in via prioritaria alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. (omissis) Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto (omissis) 5. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa. Il relativo corrispettivo deve essere stabilito nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Art. 108 Concorso di idee (omissis) 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un appalto di servizi di progettazione, con le modalità di cui al precedente art. 99, comma 5, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. 6. (soppresso)
--	---



Art. 110
Concorsi sotto soglia

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

Art. 110
Concorsi sotto soglia

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6, **primo e secondo periodo**; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.



2. Le proposte di modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

2.1. Gli obiettivi delle modifiche proposte

Art. 47 comma 2, lett. c	Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
Art. 48 comma 1 comma 2	Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Obiettivi	Così come rilevato nella fase progettuale, anche la fase di verifica dei progetti presenta non poche criticità nel ciclo dell'appalto dei lavori pubblici. In particolare, l'art.48 comma 1 del DPR 207/2010, individuando i casi in cui può farsi ricorso a strutture di verifica esterne, così recita: <i>“1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti.”</i> Per le stesse motivazioni a monte delle modifiche proposte all'art.90, comma 6 del codice dei contratti (Allegato 1), si propone l'abrogazione del sopra citato primo periodo del comma 1 dell'art. 48 del DPR 207/2010, assicurando (...) <i>l'applicazione dei principi fondamentali del codice dei contratti pubblici secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;</i> (...) prescritti dallo stesso codice dei contratti (art. 2). Attraverso tale modifica, le stazioni appaltanti, al fine di individuare i soggetti a cui affidare la verifica dei progetti, potranno liberamente scegliere la stessa loro struttura (i dipendenti della stessa amministrazione), analoghe strutture di altre stazioni appaltanti, ovvero uno dei soggetti individuati dallo stesso art.48 comma 1 (dal secondo periodo). Nell'ambito degli obiettivi generali di valorizzazione delle professioni, si propone inoltre la revisione dei limiti di accesso alle procedure di verifica stabiliti dal comma 2 dell'art. 48 del regolamento (che penalizzano i giovani professionisti) secondo cui: <i>“2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.”</i> Nel merito, si propone la modifica del suddetto comma 2, riportando il limite di importo dei



	lavori, per i soggetti privi di certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, all'unica soglia comunitaria di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del Codice (ad oggi € 5.000.000). Il legislatore, in tema di verifica, ha equiparato la competenza del responsabile del procedimento, ed in particolare degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti non dotati di un sistema interno di controllo di qualità, a quella dei soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) del codice, privi della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001. Rispettando tale "equivalenza", anche in tal caso, si ritiene opportuno far riferimento ad un'unica soglia ed in particolare a quella di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice, evitando distinzioni criptiche tra opere puntuali e opere a rete.
Art. 120	Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
Obiettivi	Negli affidamenti con procedure fondate su parametri di valutazione che offrono ampi margini di discrezionalità, come quelle dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dei concorsi di progettazione o di idee, è necessario garantire la massima trasparenza. A tal uopo, aggiungendo il comma 4 bis, si propone un emendamento all'art. 120, con il quale si stabilisce che, quando negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria si sceglie la procedura del concorso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente sono scelti a seguito di un sorteggio pubblico e sono individuati, non solo tra funzionari della stazione appaltante, ma anche tra liberi professionisti che siano inseriti in appositi elenchi tenuti dagli Ordini. Tale disposizione trova copertura nella norma primaria contenuta nell'art. 84, comma 8, del Codice.
Art. 263	Requisiti di partecipazione
Obiettivi	L'art. 263 del Regolamento, stabilendo i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare di servizi di architettura e ingegneria, costituisce un elemento di chiusura del mercato dei lavori pubblici ai giovani e/o comunque ai professionisti che non siano titolari di uno studio di dimensioni imprenditoriali, in grado di garantire adeguato fatturato (degli ultimi anni) e un notevole numero di dipendenti. Tale chiusura assume oggi dimensioni allarmanti nel momento in cui la crisi economica, che ha particolarmente colpito il settore dei lavori pubblici, negli ultimi anni, ha di fatto impedito alla stragrande maggioranza di professionisti di conseguire e/o di conservare il possesso di tali requisiti, determinando il rischio che il mercato dei lavori pubblici sia sempre più riservato ad un numero molto limitato di soggetti erogatori di servizi di architettura e ingegneria. In tal senso, per comprendere la gravità della situazione, basta fare riferimento ai dati censiti dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2011 (redditi 2010), dai quali risulta che il 97,3% delle strutture professionali annovera un numero di "addetti" inferiore a 5. Se si tiene presente che nella maggioranza dei bandi pubblicati in Italia per i lavori pubblici viene richiesto un requisito relativo ad un numero di addetti superiore a 5, anche per lavori di importo medio-basso, appare evidente la notevole chiusura del mercato in atto. Si ritiene che tale disposizione, per gli effetti che determina, contrasti con il diritto comunitario e con i nuovi principi introdotti nel Codice dei Contratti con il comma 1 bis dell'art. 2, in quanto impedisce, nel concreto, la partecipazione alle gare dei professionisti, quali persone fisiche (si torna a ribadire che tale categoria costituisce il 90% degli operatori del settore). Per quanto sopra esposto, si propone al nuovo Governo e al Parlamento neoeletto, la modifica che segue, la quale, riduce notevolmente gli importi dei fatturati richiesti quale requisito per partecipare alle gare ed abroga il dispositivo di cui alla lettera d), premiante i soggetti titolari di "studi professionali" con un certo numero di dipendenti a discapito non solo dei giovani, ma anche di gran parte dei professionisti e dei soggetti titolari di strutture professionali medio-piccole. La disposizione applicata alla specificità dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è coerente con le recenti modifiche al Codice dei Contratti che prevedono: Art. 2, comma 1bis – Principi – (...) 1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove



	possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. (...) Art. 41, comma 2 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi – (...) 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. (...)
Art. 267 comma 10	Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
Obiettivi	Il DL 70/2011, convertito in legge 106/2011, aveva modificato il Codice dei Contratti (art. 125, comma 11) elevando la soglia degli “affidamenti fiduciari” da 20.000 a 40.000 euro, ma non aveva contestualmente modificato il Regolamento (DPR 207/2010, art. 267, comma 10), che lasciava inalterata la precedente soglia dei 20.000 euro soltanto per i servizi di architettura e ingegneria. Considerato che ciò aveva determinato una serie di incertezze tra le stazioni appaltanti, l'AVCP, su apposita richiesta del CNAPPC, con parere n. 0114636 del 16/11/2011, aveva sancito che la norma di rango primario (il Codice dei Contratti) prevale sul Regolamento (DPR 207/2010), confermando quindi che il limite entro cui le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi fiduciari è di 40.000 euro. Alla stessa conclusione giunge la circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012. Tuttavia, ad oggi, l'art. 267, comma 10, non è stato corretto dal legislatore. L'emendamento proposto è finalizzato a superare la problematica, adeguando l'art. 267, comma 10, alle disposizioni impartite dall'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti (norma di rango primario).

2.2. Le modifiche proposte

TESTO ORIGINARIO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;	Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 1. La stazione appaltante può provvedere all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;



b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
c) per lavori di importo inferiore **a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete**, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

(omissis)

Art. 48

Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
c) per lavori di importo inferiore **alla soglia di cui all'art.28, comma 1, lettera c) del codice per opere puntuali e per opere a rete**, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

(omissis)

Art. 48

Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. La stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di



ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a **1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore** alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.



Art. 120

Offerta economicamente più vantaggiosa
Commissione giudicatrice

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in "sub-pesi" o "sub-punteggi", di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle

Art. 120

Offerta economicamente più vantaggiosa
Commissione giudicatrice

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in "sub-pesi" o "sub-punteggi", di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle



single offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121.

(comma così modificato dall'articolo 12, comma 1, legge n. 94 del 2012)

3. L'accertata carenza di organico, di cui all'articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.

4. E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

single offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121.

(comma così modificato dall'articolo 12, comma 1, legge n. 94 del 2012)

3. L'accertata carenza di organico, di cui all'articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.

4. E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

4-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 252 si ricorre alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, sia nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che nei concorsi di idee o di progettazione. I commissari diversi dal presidente sono selezionati a mezzo di sorteggio pubblico:

a) per un numero pari al 50% tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del codice, con requisiti idonei in relazione al settore oggetto dell'affidamento ovvero tra professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco di esperti nel settore dell'affidamento, predisposto dalle facoltà di appartenenza;

b) per il numero pari al rimanente 50%, in seno ad appositi elenchi di liberi professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, esperti nel settore dell'affidamento, predisposti dagli Ordini competenti per materia, previa adeguata pubblicità sui siti informatici di cui all'art. 66 e soggetti ad aggiornamento almeno biennale.



5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del Codice.

Art. 263

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano

In questo caso, l'articolo 84, comma 11, del codice, si applica esclusivamente per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai commissari.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del Codice.

Art. 263

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti, **nel rispetto dell'art. 2 comma 1 bis del Codice**, con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo **pari all'importo a base d'asta**, nel rispetto dell'art. 41 comma 2 del Codice;

b) all'avvenuto espletamento di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali **o nei provvedimenti che le hanno sostituite**, per un importo globale per ogni classe e categoria **equivalente all'importo** stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento **di due servizi di cui all'articolo 252**, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come individuate nella precedente lettera b), per un importo totale, dato dalla somma dei due servizi, non inferiore ad un valore compreso fra 0,20 e 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

d) (abrogato)



fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'articolo 253 del presente regolamento e dall'articolo 38 del codice.

Art. 267

Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

(omissis)

10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.

2. I servizi valutabili **ai sensi del precedente comma 1** sono quelli iniziati, ultimati e approvati **nei quindici anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'articolo 253 del presente regolamento e dall'articolo 38 del codice.

Art. 267

Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

(omissis)

10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a **40.000** euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.